



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2019 – Barata / Parlamento

(causa T-467/17)

«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Procedimento di selezione di agenti contrattuali – Assunzione – Invito a manifestazione d’interesse EP/CAST/S/16/2016 – Autisti – Test pratici e teorico organizzati in seguito alla costituzione di una banca dati – Insuccesso al test teorico – Annullamento dell’invito a manifestazione d’interesse della banca dati – Venir meno dell’oggetto della controversia – Persistenza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire parziale – Irricevibilità parziale»

1. *Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire*

(Artt. 263 e 277 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 131)

(v. punti 20-22)

2. *Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Inefficacia dell’atto impugnato sopravvenuta in corso di causa – Conservazione dell’interesse ad agire – Presupposti – Onere della prova*

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 29-34, 40-44, 57)

3. *Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente*

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76)

(v. punto 58)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento dell'invito a manifestazione d'interesse EP/CAST/S/16/2016, emanato dal Parlamento ai fini dell'assunzione di autisti, e di diversi atti adottati dal Parlamento nell'ambito di tale procedura di selezione, tra cui in particolare la decisione del 26 ottobre 2016, che informava il ricorrente del fatto che egli non compariva tra i candidati selezionati ad un posto di autista, nonché la decisione del 25 aprile 2017, che respingeva il reclamo del ricorrente proposto avverso tale decisione.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sulla domanda di annullamento dell'invito a manifestazione d'interesse EP/CAST/S/16/2016, della decisione del 26 ottobre 2016 che informava il sig. Carlos Manuel Henriques Barata che egli non compariva tra i candidati selezionati ad un posto di autista e della decisione del 25 aprile 2017 che respingeva il reclamo proposto dal sig. Barata avverso quest'ultima.
- 2) Non occorre più statuire neppure sulla domanda intesa a ottenere la dichiarazione che l'invito a manifestazione d'interesse EP/CAST/S/16/2016 non si applica al sig. Barata.
- 3) Il ricorso è respinto nella restante parte, in quanto irricevibile.
- 4) Il Parlamento europeo supporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Barata.